



**COPIA**

# COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

**OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI  
APPLICATE NELL'ANNO 2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **21,00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di prima convocazione.

<b>N°</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	SI	NO
3	PACE ANNA	SI	NO
4	CAMAGNA MATTEO	SI	NO
5	BELLAN PATRICK	SI	NO
6	SARESINI MARCO	SI	NO
7	DE LUCA DIANA	SI	NO
8	LOMANTO GIUSEPPE	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	SI	NO
10	ASTORI DARIO	SI	NO
11	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa **DI MARIA** Maria Luisa - **SEGRETARIO COMUNALE**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **GRIGNOLIO Armanda**, nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che ha previsto il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali.

RILEVATO:

Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 639, della Legge 147/2013);

Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI;

Che la legge di stabilità 2016 ha apportato modifiche al regime impositivo IMU e TASI prevedendo ulteriori esenzioni / agevolazioni.

ATTESO::

Che l'Imposta Municipale Propria grava sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze;

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;

Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

PRESO ATTO:

Che l'IMU trova disciplina all'art.13 del D.L. nr. 201 del 2011 e smi;

Che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art 1, comma 10, ha rivisto il regime impositivo delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso e dei terreni agricoli modificando il citato art 13.

In particolare per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU a condizione che:

- il comodante risieda nello stesso Comune;
- il comodante non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Detti immobili scontano l'aliquota ordinaria fissata dai Comuni non essendo più equiparati ad abitazione principale.

Vengono altresì esentati i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD).

Viene, inoltre, ripristinato il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP.

Che al comma 11 dell'art 1 della predetta Legge n.- 208/2015 sempre in materia di IMU viene reintrodotta l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina nonché estesa l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Che la TASI trova disciplina nell'art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge di stabilità 2014 e smi;

Che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Che la più volte citata legge di stabilità 2016 al comma 14 dell'art 1 oltre ad aver stabilito l'esenzione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ha riscritto di conseguenza il comma 669 della legge di stabilità 2014 che definiva il presupposto impositivo del tributo in parola.

Che, pertanto, tale tributo non è dovuto a decorre dall'anno 2016 sia dal possessore che dal detentore di immobile adibite ad abitazione principale.

Che in caso di immobile detenuto a titolo di abitazione principale da soggetto diverso del possessore il possessore, unico soggetto passivo, versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Che il già citato comma 14 prevede anche la riduzione dell'aliquota degli immobili cosiddetti merce infatti per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Che il comma 28 della Legge 208/2015 permette ai comuni il mantenimento della maggiorazione TASI previste dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014, applicate nell'anno 2015. I Comuni, infatti, potevano elevare l'aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia di IMU;

#### CONSIDERATO:

Che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l'anno 2014.

Che la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art.1 comma 17 prevede modalità di compensazione della riduzione del gettito IMU e TASI per le esenzioni ed agevolazioni sopradescritte previste dalla legge di stabilità 2016 mediante l'incremento del FSC.

Che il Ministero ha reso noto le compensazioni per minor gettito IMU e TASI e che i contributi previsti per questo comune a ristoro del minor gettito IMU e TASI corrispondono al 100% delle somme già iscritte nel bilancio di previsione 2015

Che il comma 26 dell'art 1 della legge di stabilità 2016 prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI.

Che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2016, secondo le disposizioni dell'articolo 13 del D.L. nr. 201 del 2011, dell'art. 13 del D.L. nr. 201 del 2011, e della Legge di Stabilità 2016;

Visto il Sindaco proporre al Consiglio comunale sulla base delle stime di gettito elaborate dagli uffici comunali ed anche in ragione dei trasferimenti per compensazione minori gettito IMU e TASI ridurre l'aliquota IMU sui terreni agricoli e confermare le aliquote applicate nell'anno 2015 per le altre fattispecie imponibili tassate nel precedente anno.

RITENUTO, invece, per quanto attiene alla TASI proporre al Consiglio Comunale l'esenzione dalla tassazione delle fattispecie tassate nell'anno 2015.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica comunale (IUC) approvato in da Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 05/08/2014 e modificato in data odierna con propria precedente deliberazione n. 6, resa immediatamente eseguibile.

Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a determinare le aliquote IMU e TASI come disposto dal D.L. 201/2011 e dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge 190/2014;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in qualità di responsabile dei servizi finanziario e tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Astori, Graziotto, Torriano), astenuti zero, resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI APPROVARE** , le seguenti aliquote IMU come di seguito dettagliate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,50 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,00‰
Aliquota aree fabbricabili	8,60%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60‰
Terreni agricoli	8,00‰

**DI DARE ATTO** che come previsto della legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) non si è provveduto ad aumentare le aliquote dell'imposta in argomento già applicate nell'anno 2015.

**DI STABILIRE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari €. 200,00;

**DI STABILIRE** l'aliquota TASI nella misura dello 0,000 per mille per tutte le fattispecie imponibili del tributo.

**TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e del 11/11/2013.

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Astori, Graziotto, Torriano), astenuti n. zero

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000

**COMUNE DI BALZOLA**

Provincia di Alessandria

.....

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2016 ”** in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, li 23/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

**COMUNE DI BALZOLA**

Provincia di Alessandria

.....

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2016 ”** in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, li 23/04/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

---

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 07/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Lì 07/05/2016

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
GILARDINO Camilla

---

#### ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 07/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa